

REGOLAMENTO PER L'APERTURA E CHIUSURA DEI CAVI STRADALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività manutentiva, nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra l'Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite la prefissazione di regole procedurali.

Art. 2 – Sull'autorizzazione

Chiunque intenda rompere o manomettere il suolo pubblico o d'uso pubblico per eseguire lavori o aperture temporanee o per installare servizi di pubblica utilità e costituire occupazioni del suolo e/o sottosuolo con condutture, impianti o similari o quanto altro, deve preventivamente avanzare istanza per il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico ed il diritto, in quanto dovuto, di concessione per le occupazioni permanenti (artt. 192 e seguenti di cui al Capo XII del R.D. n. 1175 del 14.09.1931 - artt. da 1 a 10 e seguenti della Legge 08.12.1933, n. 1740; art. 25 Legge 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni).

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal concessionario, dal gestore, aziende e imprese erogatrici dei pubblici servizi, dal privato cittadino o dal legale rappresentante d'associazioni e dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente, complete di residenza o domicilio e la reperibilità telefonica in caso di necessità;
- b) la località ove i lavori dovranno essere effettuati, individuata tramite:
 - stralcio planimetrico con l'indicazione del tratto della via o della piazza interessata dai lavori;
 - lunghezza del tratto stradale da manomettere con l'indicazione dei numeri civici e dei capisaldi inizio e fine cavo;
 - indicazione del tipo di pavimentazione da manomettere, carreggiata o marciapiede e relative lunghezze;

- c) la larghezza e la profondità del cavo che deve essere comunque non inferiore a quanto necessario per il rispetto del successivo art. 6 e secondo le pertinenti norme UNI e CEI e successivi aggiornamenti;
- d) data del probabile inizio dei lavori;
- e) ragione sociale dell'impresa che eseguirà il lavori e le generalità del rappresentante legale;
- f) il nominativo del tecnico, dipendente o libero professionista regolarmente abilitato incaricato dalla società concessionaria del pubblico servizio, che avrà la funzione di Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori dovrà firmare ogni singola richiesta per accettazione;
- g) il nominativo del responsabile di cantiere;
- h) l'impegno esplicito di eseguire i ripristini secondo i termini di cui al disciplinare;
- i) lo scopo dei lavori stessi;
- j) la previsione della durata dei lavori;
- k) la necessità d'eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario;
- l) eventuale rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione qualora la stessa attenga a pavimentazione in cubetti di selce, pavimentazioni speciali, porfido, ecc. e quando l'esecuzione dei lavori inerisce al centro storico.

Allegati grafici contenenti:

- estratto di mappa in scala 1:1000/ 1:2000;
- planimetria in scala 1:100/1:200;
- sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala 1:100/1:50.

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda deve essere preventivamente autorizzata, in particolar modo per le variazioni che attengono alla modifica dei tracciati di posa dei sottoservizi.

L'Amministrazione valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso d'accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo e sia in relazione al pubblico interesse. I provvedimenti d'autorizzazione in ogni caso saranno rilasciati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

In ogni momento l'Amministrazione avrà la facoltà di modificare le modalità d'esecuzione ed anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.

Nei casi urgenti, inerenti la pubblica incolumità, i funzionari tecnici o gli agenti di P.M. (Polizia Municipale) possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.

Nel caso l'esecuzione dei lavori stradali interessi il centro storico o comunque di particolare pregio (pavimentazione in cubetti di selce, porfido, ecc.) ed ai fini della salvaguardia e tutela del patrimonio vincolato è fatto obbligo al richiedente di effettuare preventiva comunicazione agli organi competenti, sulla base della mappatura dei vincoli e della tipologia di scavo da eseguire.

Tutte le indagini necessarie a conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e dei manufatti sotterranei già esistenti e di quanto altro esistente sui luoghi sono a completo carico e sotto la piena responsabilità del richiedente.

L'istanza deve essere corredata dalla ricevuta di versamento di € 30,00 per il diritto d'istruttoria e per i diritti di segreteria.

Art. 3 - Efficacia temporale e decadenza dell'autorizzazione

Il termine per eseguire il ripristino provvisorio della sede stradale decorre dal ritiro dell'autorizzazione ed è segnatamente previsto nel provvedimento. Il ripristino definitivo della manomissione stradale deve essere effettuato entro il termine di mesi 3 (tre) dal ritiro dell'autorizzazione.

Eventuali proroghe per causa di forza maggiore, dovranno essere chieste preventivamente e la loro concessione sarà facoltà dell'Amministrazione.

Art. 4 - Carattere delle autorizzazioni e sulle concessioni

Il richiedente l'autorizzazione rimane responsabile civilmente e penalmente di ogni danno derivante a terzi o al patrimonio pubblico e/o privato comunque imputabile all'esercizio della Concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ovvero sino alla riconsegna del sottosuolo ormai libero da impianti e/o manufatti. Analogamente vale per le istanze finalizzate ad interventi manutentori e/o sostitutivi, in quanto rientranti nell'esercizio di concessione precedentemente costituita.

Ne consegue che il concessionario:

- ✓ è tenuto, anche se non specificatamente indicato nel presente regolamento, all'adozione di tutte le accortezze, i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i controlli necessari alla concessione, in modo da riconsegnare le aree ed i sottosuoli secondo lo "Status quo ante";
- ✓ ha l'obbligo di assicurare, sotto la sua piena e totale responsabilità, l'uso delle aree e del sottosuolo in condizioni di sicurezza e di funzionalità sollevando l'Amministrazione concedente da ogni molestia o rivalsa; è tenuto al risanamento dei danni a terzi o al patrimonio pubblico, così come il ristoro delle spese tecniche e legali e di giudizio derivanti alla Civica Amministrazione.

Ogni intervento per lavori di qualsiasi natura deve pertanto essere eseguito a cura e spese nel rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. Dovranno essere osservate le disposizioni impartite dal Comando P.M. e garantiti gli accessi e servitù di passaggio dei privati terzi. L'area pubblica interessata dai lavori dovrà essere totalmente ripristinata ivi compreso le pavimentazioni, i servizi, la segnaletica verticale ed orizzontale e quanto altro esistente.

I Concessionari del sottosuolo dovranno spostare, rimuovere, innalzare od abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori municipali e per qualsiasi altra esigenza occorrente al Comune e di variare l'andamento di tali opere per motivi di pubblico interesse.

Nel caso di realizzazione diretta di sottoservizi da parte di questa Amministrazione, i concessionari dovranno fornire, dietro preventiva richiesta, planimetrie indicanti il posizionamento e la quota precisa dei sottoservizi di pertinenza esistenti. Nel caso in cui la richiesta resti inevasa o sia non conforme allo stato di fatto, le spese per l'eventuale spostamento degli stessi saranno a totale carico dei concessionari.

Non sarà comunque riconosciuto alcun compenso per lo spostamento di sottoservizi posti a quota inferiore a quella previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che eventualmente possano subire le canalizzazioni e le altre opere di Enti e di privati per effetto di lavori stradali eseguiti anche per suo conto o per effetto d'acque correnti o stagnanti nel sottosuolo, o per frane eventuali o per manomissioni e simili.

Art. 5 - Tosap

Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico.

MODALITÀ DEI LAVORI

Art. 6 - Generalità

Salvo quanto altro più specificatamente e dettagliatamente indicato dall'allegato Disciplinare tecnico, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei seguenti articoli.

Art. 7 – Sull'esecuzione degli scavi

Nell'eseguire i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri, si devono adottare tutte le misure previste dalle vigenti Leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; l'esecuzione è subordinata, altresì, ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale potrà prendere in tema di circolazione stradale, tramite il Comando P.M.

Il richiedente l'autorizzazione resta comunque responsabile della sicurezza delle maestranze durante l'esecuzione dei lavori, risultandone a tutti gli effetti di legge quale Responsabile.

Sui lavori devono essere poste segnalazioni contenenti il nominativo del concessionario, dell'impresa esecutrice delle opere e del Direttore dei Lavori.

Art. 8 - Sulla posa delle condutture ed impianti

Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate per le zone carrabili ad una profondità minima di cm. 100, misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso delle condutture, per i marciapiedi tale profondità sarà di cm. 115.

Nel caso d'apertura su suoli pubblici non ancora urbanizzati, ove cioè non esistono i manufatti stradali, le quote del futuro calpestio saranno richieste ai competenti Settori.

È rimessa all'Amministrazione la facoltà di prescrivere una maggiore profondità di quella prescritta dal 1° comma del presente articolo, in particolare nel caso di urbanizzazione di nuovi insediamenti.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di realizzazione ex novo o di ristrutturazione di pavimentazioni di particolare pregio (pavimentazione in cubetti di selce, porfido, ecc.), comunicherà preventivamente ai concessionari l'esecuzione dei lavori per l'eventuale

sostituzione o potenziamento dei sottoservizi esistenti, che saranno a totale carico dei concessionari. Successivamente l'Amministrazione avrà la facoltà di non concedere l'autorizzazione alla manomissione stradale, oppure di imporre percorsi o tipologie di scavi e/o impianti alternativi e meno invasivi di quelli proposti.

Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possano, comunque, derivare danno al Comune o a terzi.

In particolare, le parti degli impianti o utenze che affiorino sul suolo pubblico (tombini, chiavi di arresto, ecc.) siano sempre stabili e mantenuti a raso.

Le condutture e gli impianti dovranno essere collocati in modo che, planimetricamente, richiedano la minor rottura possibile delle aree pubbliche e quanto più possibile lungo i bordi delle carreggiate evitando d'interessare le zone centrali delle stesse.

Art. 9 - Aree di grande importanza ai fini del traffico

Qualora i lavori interessino arterie stradali ad alta densità di traffico, la domanda dovrà essere avanzata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'esecuzione.

È facoltà dell'Amministrazione stabilire l'ordine di successione dell'apertura dei cavi relativi ai lavori di cui al comma precedente, imponendo in casi particolari anche l'esecuzione notturna dei lavori.

Art. 10 - Deposito cauzionale ed assicurazione verso terzi

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al versamento del diritto d'istruttoria e di segreteria, anche al versamento cauzionale nella misura annuale di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per le società, aziende, gestori e imprese che gestiscono i servizi pubblici. A richiesta degli stessi, il deposito cauzionale può essere sostituito con una polizza fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Nel caso di manomissioni stradali eseguite da privati, il deposito cauzionale sarà stimato nella misura di €/mq 40,00 (quaranta/00 per metro quadrato) per strade in conglomerato bituminoso o comunque non di particolare pregio, ed in €/mq 100,00 (cento/00 per metro quadrato) per pavimentazioni in cubetti di selce, porfido o comunque di particolare pregio.

Tale deposito cauzionale è costituito a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ovvero per l'eventuale esecuzione dei lavori in danno per mancata osservanza del presente Regolamento.

Il deposito cauzionale sarà svincolato alla riconsegna delle aree interessate dai lavori nel caso dei privati. La riconsegna è subordinata al rispetto del presente Regolamento e dell'allegato Disciplinare come indicato negli articoli seguenti.

Per i soggetti di cui al primo comma il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'esibizione d'apposito contratto assicurativo per la copertura delle responsabilità civili verso terzi per importo non inferiore a €. 500.000,00. Il contratto dovrà avere validità annuale.

Art. 11 – Cavi su strade di recente realizzazione o di recente bitumazione

Quando la rottura del suolo pubblico interessi sedi stradali ristrutturata da non più di un anno dalla data della richiesta, o strade realizzate da non più di due anni, il ripristino dovrà essere esteso all'intera carreggiata.

Art. 12 - Accertamento della regolare esecuzione provvisoria

Ad ultimazione dei lavori di definitivo ripristino della sede stradale il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere per iscritto, anche a mezzo fax, sopralluogo per l'accertamento sulla corretta esecuzione dei lavori. Al riguardo sarà redatto in contraddittorio con il tecnico comunale preposto un verbale d'accertamento della regolare esecuzione nel più breve tempo possibile. Per la suddetta verifica in contraddittorio, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a prendere appositi contatti con i funzionari o dipendenti del Settore preposto e a predisporre i mezzi e le maestranze necessarie per eventuali saggi. Detta verifica dovrà essere conclusa entro 60 giorni.

Se, nonostante tutte le cautele e le buone norme adottate, si dovessero verificare cedimenti, deformazioni o avvallamenti, conseguenza degli scavi eseguiti, il titolare dell'autorizzazione è tenuto, senza indugio alcuno, alla regolarizzazione del piano viabile per la tutela della pubblica incolumità, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso della mancata esecuzione del ripristino definitivo entro il termine stabilito di validità dell'autorizzazione, 3 (tre) mesi, il tecnico incaricato redigerà processo verbale d'accertamento alle violazioni tecniche dell'Autorizzazione finalizzata alla richiesta d'immediata escussione del deposito cauzionale.

Art. 13 - Responsabilità ed oneri per le aree oggetto di manomissione

Per il termine di anni 2 (due) dalla data del certificato di regolare esecuzione provvisorio, è a carico esclusivo del titolare dell'autorizzazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune, il perfetto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché la correlativa responsabilità, nei confronti del Comune e di qualunque terzo, per danni causati a persone o cose derivanti dal ripristino non eseguito a regola d'arte, o comunque costituente pericolo per tutti gli utenti.

Art. 14 - Interventi d'urgenza

In caso d'interventi urgenti, la cui esecuzione è indispensabile che avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica, ovvero una situazione di grave pregiudizio per il traffico o per riparare guasti, gli interessati sono autorizzati a provvedere immediatamente, previa comunicazione obbligatoria e scritta anche a mezzo fax al Comando P.M. e ai Settori competenti.

Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità del presente Regolamento, entro 10 giorni.

Art. 15 - Obblighi del titolare dell'Autorizzazione.

Chiunque intraprenda lavori stradali comportanti la manomissione del suolo pubblico dovrà tenere sul luogo dei lavori la relativa autorizzazione o copia conforme di essa, con l'obbligo di esibizione ad ogni richiesta dei funzionari pubblici, tecnici comunali ed agenti di P.M. ovvero agli agenti di polizia stradale.

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – RESPONSABILITÀ - SANZIONI

Art. 16 - Lavori in danno

Qualora si accerti che il concessionario non abbia adempiuto alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, dall'annesso Disciplinare o di quelle aggiuntive del singolo provvedimento autorizzato, il Comune può eseguire i lavori d'ufficio in danno del soggetto inadempiente secondo le modalità stabilite dall'art. 15 dell'annesso Disciplinare, nonché richiedere il risarcimento dei danni strettamente connessi all'inadempienza accertata.

Art. 17 - Responsabilità

Il rilascio dell'autorizzazione, quali che siano le norme in essa contenute, non impegna in alcun modo la responsabilità del Comune e dei suoi funzionari per qualsiasi danno causato sia durante l'esecuzione dei lavori che per effetto degli stessi, restando unico responsabile il titolare dell'autorizzazione in solido con l'impresa esecutrice.

Art. 18 - Accertamento delle infrazioni

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento è demandata al Comando di P.M. l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, ed al V Settore comunale l'accertamento tecnico inerente le violazioni alle prescrizioni tecniche rilasciate unitamente al provvedimento autorizzativo.

Art. 19 - Sanzioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicheranno le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 20 - Programmazione dei lavori

Escludendo gli interventi comunque non programmabili, le società, i gestori le aziende o imprese che gestiscono servizi pubblici, dovranno far conoscere i rispettivi programmi di lavoro con almeno 3 (tre) mesi di anticipo sull'esecuzione degli stessi.

Nelle more le predette società dovranno uniformarsi alle disposizioni del Disciplinare approvato con le stesse modalità, facente parte integrante del presente Regolamento.

Art. 21 - Organizzazione dei controlli.

In sintesi i controlli verranno così organizzati:

1. comunicazione dell'Ente sull'avvenuta ultimazione dei lavori;
2. consegna al Comune del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore ed eventualmente delle prove di laboratorio sui materiali impiegati;
3. accertamento del V Settore entro 60 (sessanta) gg. dalla comunicazione;
4. decorrenza del termine di 2-4 mesi previsto a garanzia sui lavori eseguiti.

Art. 22 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 del Legge n. 241/90, è tenuta a disposizione perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24 - Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento deliberato ed approvato in Consiglio Comunale, secondo le procedure di legge, sarà immediatamente esecutivo dalla data della sua approvazione.

INDICE

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento	pag. 1
Art. 2 – Sull'autorizzazione	pag. 1
Art. 3 – Efficacia temporale e decadenza dell'autorizzazione	pag. 3
Art. 4 – Carattere delle Autorizzazioni e sulle concessioni	pag. 3
Art. 5 – Tosap	pag. 5

MODALITÀ DEI LAVORI

Art. 6 – Generalità	pag. 5
Art. 7 – Sull'esecuzione degli scavi.....	pag. 5
Art. 8 – Sulla posa delle condutture ed impianti	pag. 5
Art. 9 – Aree di grande importanza ai fini del traffico	pag. 6
Art. 10 – Deposito cauzionale ed assicurazione verso terzi	pag. 6
Art. 11 – Cavi sulle strade di recente realizzazione o di recente bitumazione	pag. 7
Art. 12 – Accertamento della regolare esecuzione provvisoria	pag. 7
Art. 13 – Responsabilità ed oneri per le aree oggetto di manomissione	pag. 8
Art. 14 – Interventi d'urgenza.....	pag. 8
Art. 15 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 8

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – RESPONSABILITÀ – SANZIONI

Art. 16 – Lavori in danno	pag. 9
Art. 17 – Responsabilità.....	pag. 9
Art. 18 – Accertamento delle infrazioni	pag. 9
Art. 19 – Sanzioni	pag. 9
Art. 20 – Programmazione dei lavori	pag. 9
Art. 21 – Organizzazione dei controlli	pag.10
Art. 22 – Casi non previsti dal presente Regolamento	pag.10
Art. 23 – Pubblicità del Regolamento	pag.10
Art. 24 – Efficacia del Regolamento	pag.10